

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERCLASSE IN
LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE
LINGUISTICA (CLASSE L11-L12)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alle Classi L11 e L12 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere ed i relativi crediti;
 - l) le modalità di verifica di altre competenze richieste ed i relativi crediti;
 - m) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti;
 - n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - o) gli eventuali obblighi degli studenti;
 - p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
 - q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - r) l'articolazione della docenza in seno al Corso di Studio;
 - s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica impostato secondo un profilo a "Y", intende porsi quale risposta funzionale alla richiesta di una solida formazione di base nell'ambito delle lingue e delle culture/letterature straniere. Tale esigenza scaturisce da un'approfondita considerazione delle richieste che dal territorio di riferimento si indirizzano all'Ateneo (e pertanto al Dipartimento) nella sfera delle competenze linguistiche e culturali. In sintesi:

a) *Richiesta di competenze linguistico-culturali integrate, proiettate nel "medio termine"*: i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori, come previsto dal Decreto 10 settembre 2010, n. 249, potranno partecipare alle prove di ammissione per i percorsi formativi a numero programmato per l'insegnamento nella scuola secondaria e, una volta completati tali percorsi e ottenuta l'abilitazione, potranno partecipare alle procedure concorsuali secondo la normativa vigente. I laureati avranno inoltre la possibilità di accedere alle posizioni ad alto contenuto professionalizzante nei settori del giornalismo (per il quale è prevista l'abilitazione alla professione e l'iscrizione all'albo) e dell'editoria, nelle istituzioni culturali e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché nelle imprese culturali-commerciali, prima fra tutte l'industria del turismo legata alla ricchezza e alla varietà del patrimonio archeologico e artistico siciliano e calabrese.

b) *Richiesta di competenze linguistiche tecnico-professionali affinate ed efficaci, immediatamente spendibili nell'ambito della produzione e dei servizi di mediazione ad essa connessi*, a fronte del fenomeno in sensibile crescita dell'intermediazione in contesti multilinguistici e multiculturali, nonché in direzione dello sviluppo di un'offerta qualificata nei settori in cui la traduzione (o l'interpretazione) svolge un ruolo veicolare nei processi di trasferimento di dati e informazioni in ambiti ad alto contenuto tecnologico, quali l'industria dell'elettronica e dell'informatica, le imprese chimico-farmaceutiche, la rete di servizi a supporto del *transshipment* di altri modelli avanzati di relazioni commerciali.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica includono i seguenti profili suddivisi per classe di laurea:

a) L-11. Attività professionali nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell'editoria e nelle istituzioni culturali, in imprese e attività commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nel turismo culturale e nell'intermediazione tra le diverse culture. Il laureato potrà lavorare nel settore dell'insegnamento. Aree professionali possono essere: circuiti turistico-culturali; redazione di testi promozionali o illustrativi delle peculiarità ambientali e storico-culturali di specifici ambiti di interesse turistico e costruzione di itinerari volti alla soddisfazione della domanda turistica; educazione interculturale per le istituzioni scolastiche e amministrative operanti in aree linguistiche minoritarie, di immigrazione in Italia e di emigrazione italiana all'estero; comunicazione interculturale e interlinguistica nel campo artistico, giornalistico, editoriale e multimediale.

b) L-12. Attività inerenti i seguenti ambiti: traduzione letteraria, traduzione tecnico-scientifica nel campo dell'industria culturale e della manualistica tecnica, traduzione legale e commerciale; scrittura/traduzione/sottotitolatura di testi destinati alla radio, alla televisione, al cinema, alla pubblicità; editing dei testi utilizzando le tecniche di automazione informatica e della comunicazione telematica. Traduzione (localizzazione) di siti web. Stesura/traduzione di rapporti, verbali, corrispondenze per imprese, enti ed istituti pubblici. Assistenza multilinguistica nei rapporti internazionali, a livello interpersonale e d'impresa. Servizi multilinguistici per l'immigrazione (servizi per l'accoglienza, servizi socio-sanitari, servizi culturali, traduzioni giurate, ecc.).

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Il Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica prevede un numero ad accesso programmato regolato da un bando di ammissione su graduatoria di merito. Per l'ammissione al Corso di Laurea si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,

ricosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. Per l'ammissione è altresì richiesta un'adeguata preparazione iniziale nella Lingua A o B. Le conoscenze richieste per l'accesso corrispondono a un livello A2 secondo quanto stabilito nel Quadro Comune Europeo delle Lingue Moderne (CEFR). Successivamente all'iscrizione, potranno essere predisposte apposite verifiche della preparazione iniziale degli studenti, anche a conclusione di attività formative propedeutiche promosse dal Corso di Laurea.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio.
4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.
6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo.
2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate ecc., tutte iniziative che devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo riconosciute.
3. I CFU a scelta possono essere conseguiti anche grazie a tirocini, certificazioni attestanti competenze linguistiche o informatiche e altre attività formative in eccedenza rispetto a quelle minime richieste dal Manifesto degli Studi.
4. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai Corsi di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di relazione da parte dello studente con relativo impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.
5. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria progressiva.

6. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e secondo la seguente tabella (resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

7. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Laurea avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente (nome e cognome dello studente, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate dallo studente nell'attività).

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

4. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa secondo modalità stabilite dai singoli docenti.

2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Laurea e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.

6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.

7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello

successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

8. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.

9. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

10. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

11. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

12. Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell’insegnamento.

13. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.

14. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea.

15. Il Direttore del Dipartimento, sentito i Coordinatori dei Corsi di laurea, stabilisce degli appelli delle diverse sessioni.

16. Ogni eventuale differimento della data d’inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d’esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell’appello non può essere anticipata.

17. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d’Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l’anno di acquisizione per verificarne l’attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell’insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell’esame per l’acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l’attività formativa già svolta e l’attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera

dello studente come “attività a scelta”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall’art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

5. Il Consiglio di Corso concede l’iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia non inferiore alla metà dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l’anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

1. Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione.

2. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

3. Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.

4. Il tirocinio o lo stage potrà essere svolto solo dopo il superamento di almeno i primi due esami completi di una delle lingue straniere scelte.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all’estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall’Ateneo.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all’estero.

3. Il Consiglio s’impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all’estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all’estero.

Art. 13 - Propedeuticità

1. In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi.

2. Sono stabilite le seguenti propedeuticità:

- l’esame della Lingua straniera I [A o B] (I anno) è propedeutico all’esame della Lingua straniera II [A o B] (II anno), a sua volta propedeutico all’esame della Lingua straniera III [A o B] (III anno);
- l’esame di Lingua straniera I [A o B] (I anno) è propedeutico all’esame di Letteratura straniera I [A o B] di riferimento (II anno);
- l’esame di Lingua straniera II [A o B] (II anno) è propedeutico all’esame di Letteratura straniera II [A o B] di riferimento (III anno).

3. In riferimento al tirocinio, si fa riferimento all’articolo 11, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti ad una Commissione nominata secondo le norme previste dal Regolamento didattico del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, di un elaborato scritto redatto dallo studente sotto la guida di un relatore. L’elaborato potrà avere carattere anche compilativo e dovrà testimoniare la buona tenuta argomentativa e stilistica generale, la selezione e l’uso corretto delle fonti bibliografiche, l’abilità di sintesi delle competenze acquisite durante il percorso di

studi triennale e la capacità di approfondimento di un argomento relativo a uno o più ambiti disciplinari compresi nel Manifesto degli Studi.

2. La discussione della tesi dovrà essere svolta in una delle due lingue seguite dallo studente. Il Presidente della Commissione di Laurea potrà chiedere al candidato di sostenere parte della discussione in lingua italiana.

3. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

4. L'attribuzione del punteggio all'esame di laurea parte dalla media ponderata comunicata dalla Segreteria, alla quale verrà aggiunto 1 punto se lo studente consegue il titolo entro la sessione invernale successiva al completamento del terzo anno. La commissione, tenuto conto della relazione del relatore, nonché della discussione effettuata dal candidato, avrà poi a disposizione sino ad un massimo di 5 punti, attribuiti a maggioranza. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione; può inoltre essere conferita soltanto ai candidati che, sommando la media ponderata, l'eventuale bonus e il voto attribuito alla tesi, raggiungano un punteggio superiore a 110/110.

5. Per essere ammesso alla prova finale, che comporta l'acquisizione di 12 CFU, lo studente deve aver conseguito 168 crediti. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. Il Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.

3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Laurea

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Laurea indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuazione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.
6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea triennale interclasse in Lingue, Letterature Straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del Corso di Laurea, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il Corso di Laurea è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.